



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"
ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREGUANDA

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 39 del 27 Dicembre 2024**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART.20 D.LGS.N.175/2016, SS.MM.II. (T.U.S.P.);**

Il giorno venerdì 27 Dicembre 2024, alle ore 17,00, a Lucignano (Ar), sede dove si trova e risiede il Presidente, si è riunito in Audio/Videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex all'indirizzo:

[https://aziendapubblicaseserviziapersonaistitutomariaredditi.my.webex.com/aziendapubblicaseserviziapersonaistitutomariaredditi.my-it/j.php?MTID=m993043846527e0d4d0ede9db3610250d,](https://aziendapubblicaseserviziapersonaistitutomariaredditi.my.webex.com/aziendapubblicaseserviziapersonaistitutomariaredditi.my-it/j.php?MTID=m993043846527e0d4d0ede9db3610250d)

secondo quanto disposto all'art. 5 comma 2 del Regolamento di Organizzazione Aziendale, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito di convocazione avvenuta con nota prot. 883 del 20 Dicembre 2024 depositata in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 01 del 07.01.2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE del C.d.A.**

il quale, identifica e constata che sono presenti n. 5 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI	X	
PAOLO PADRINI	X	
DANIELA GIORNI	X	
OGLIALORO ROBERTO		X

Partecipa alla riunione il Dr. Franchi Paolo (incaricato della redazione del presente verbale).
Per il Collegio dei Revisori risulta presente la Presidente del collegio Grazia Meacci ed il componente del Collegio Dr. Lorenzo Pelosi. Risulta assente il componente del collegio Dr. Luca Turchi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'APSP Istituto Maria Redditi;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' APSP Istituto Maria Redditi;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004*" e smi;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18 L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATO altresì l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare e pertanto al CdA dell'APSP Istituto Maria Redditi:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di Capitali;
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

VISTO in particolare l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;*

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero trattasi di società in house che hanno ricevuto affidamenti diretti di contratti pubblici dall'Amministrazione che esercita su di esse il controllo analogo anche congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che le società in house debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del d.lgs. 175/2016;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- e) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata in ordine a alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, devono rispettare i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), e rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PREMESSO ALTRESI' che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per l'APSP Istituto Maria Redditi il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla

struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che con Deliberazione di questo CdA n. 3 del 12 gennaio 2023 recante "Dichiarazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze della non detenzione di partecipazioni pubbliche da parte dell'Ente al 31/12/2021 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) e assenza di partecipazioni e di rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 del D.L. 90/2014)" si dava atto che l'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi alla data del 31.12.2022 non deteneva partecipazioni pubbliche né in forma diretta né indiretta, né partecipazioni e/o rappresentanti in organi di governo di società od enti;

RILEVATO inoltre che a seguito di giusta Deliberazione n. 31/2023 del CdA dell'APSP Istituto Maria Redditi, si è provveduto con atto notorio del 27 Novembre 2023 redatto dal Notaio Maria Patrizia Bersotti, di cui al Repertorio 76147 - Raccolta 29803, Registrato a Montepulciano il 28 novembre 2023 al n. 2233 serie 1T. Protocollato alla C.C.I.A.A. di Siena (SI) il 29 novembre 2023, alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata "ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L." - con socio unico, configurata come in house e pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, secondo quanto Disposto dall'Allegato b della Deliberazione del CdA n. 25 del 29 Giugno 2023, recante Statuto revisionato tenendo conto del parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo della Toscana n. N. 97/2023/PASP del 26 aprile 2023, all'interno del quale sono presenti gli elementi essenziali necessari, quali TITOLO PRI-MO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale degli atti sopra citati, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione — nella sua formulazione straordinaria e periodica — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con procedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RIBADITO inoltre che la Corte dei conti

- dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societario anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio

“tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione...”

- Con la delibera di programmazione dei controlli per l’anno 2024 n. 3/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato come, nell’ambito delle funzioni di referto al Parlamento, verrà operato focus, sullo stato delle partecipazioni degli enti territoriali e sui loro risultati di gestione anche in relazione agli impatti dagli stessi derivanti per gli equilibri di bilancio delle amministrazioni socie.

Tra gli argomenti monitorati, sarà posta attenzione sulla “corretta gestione dei profili vincolistici - cui sono soggetti gli enti detentori delle partecipazioni”, con particolare riferimento agli scopi perseguibili, ai flussi finanziari tra Ente locale e società, nonché alla nozione di controllo pubblico congiunto ed alle conseguenze che ne derivano.

Ulteriore attenzione sarà riservata alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP ed alle eventuali misure di razionalizzazione ivi previste, verificandone “gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti” per “valutarne l’impatto complessivo sulla finanza pubblica”. Proprio in merito alle società, la Sezione ricorda come “la strumentalità e la funzionalizzazione ... della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie” rappresenta “il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina”. In stretta connessione col tema, assume quindi importanza anche la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dalle Amministrazioni ed introdotta, a seguito del riordino della disciplina, dal D.lgs. 201/2022. In tal senso, nell’ambito delle verifiche condotte dai magistrati “verrà pertanto considerata la correlazione tra la razionalizzazione di cui all’articolo 20 TUSP e la ricognizione di cui all’articolo 30, d.lgs. n. 201/2022 ed emerge la necessità di individuare punti di difformità e/o di connessione tra le stesse”.

Altresì, verrà dato anche conto delle valutazioni di conformità espresse dalle sezioni regionali, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, “sulle delibere di istituzione di società partecipate pubbliche o di acquisto di partecipazioni, in riferimento alla congruità della motivazione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

CONSIDERATO pertanto

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

STABILITO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il l’ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato al MEF;

EVIDENZIATO che in caso di eventuale mancata adozione dell’atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale qualora stabilita in atti, l’ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il comunicato del 12 novembre 2024 con il quale il Dipartimento del Tesoro, ha reso disponibili le schede funzionali alla conduzione della revisione periodica delle società partecipate ed alla rendicontazione delle misure previste con il piano di razionalizzazione 2023;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica del Direttore dell'Ente allegata alla presente di cui parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

VERIFICATO che non sono previsti allo stato attuale piani di razionalizzazione di partecipazioni dismesse e che non ricorrono i presupposti per l'identificazione di partecipazioni da dismettere;

VERIFICATO che non sono detenute da questo Ente partecipazioni indirette tramite società a partecipazione diretta;

VISTO l'esito della Ricognizione Periodica effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO PERTANTO, che dopo apposita revisione effettuata alla data del 31/12/2023 l'APSP Istituto Maria redditi risulta titolare delle seguenti società:

Ente/Società	Capitale sociale 2023	Patrimonio netto	% partecipazione APSP Istituto Maria Redditi
ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L.	€ 20.000	€ 20.000	100%

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Direttore dell'Ente ha predisposto il Piano di razionalizzazione allegato alla presente (Allegato 1), piano che questa CdA, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

VISTI gli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" e le linee guida, emanati, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro (MEF) e dalla Corte dei Conti;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

- 1. Di riportare** ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dall'APSP Istituto Maria Redditi alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato "a" e dalla relativa rappresentazione grafica allegato "e" che ne costituiscono

parte integrante e sostanziale;

3. **di approvare** la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione redatta dal Direttore allegato 1);
4. **di prendere atto** che non sono presenti procedure in corso per cessione e/o liquidazione di società partecipate da APSP Istituto Maria Redditi (allegato "C" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale);
5. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
6. **di disporre** il mantenimento della società come riportate nell'allegato "a" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

Ente/Società	Capitale sociale 2023	Patrimonio netto	% partecipazione APSP Istituto Maria Redditi
ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L.	€ 20.000	€ 20.000	100%

7. **di prendere** atto che questo Ente non possiede partecipazioni indirette detenute tramite società a partecipazione diretta;
8. **Di approvare** i seguenti Allegati quali parti sostanziali della presente deliberazione:
 - l'allegato b) *SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI*(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)
 - *Allegato d) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI* da approvarsi entro il 31/12/2024 (*Art. 20, c. 1, TUSP*)
 - Allegato e) *RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COLLEGAMENTI ESISTENTI TRA LA APSP ISTITUTO MARIA REDDITI E LA SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE* (art. 21 del d.lgs. n. 97del 2016)
9. **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
10. **di incaricare** i competenti uffici dell'APSP Istituto Maria Redditi di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione;
11. **di demandare** al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatto salve le competenze di controllo di questo CdA. A tal fine la Direzione riferirà al CdA sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
12. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata denominata

13. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegati:

- *Allegato I) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. T.U.S.P.) Relazione tecnica*
- *Allegato a) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)*
- *Allegato b) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)*
- *Allegato c) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2024 (Art. 20, c. 4, TUSP)*
- *Allegato d) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2024 (Art. 20, c. 1, TUSP)*
- *Allegato e) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COLLEGAMENTI ESISTENTI TRA LA APSP ISTITUTO MARIA REDDITI E LA SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE (art. 21 del d.lgs. n. 97del 2016)*

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE


F.to FAUSTO MUGNAI _____

I CONSIGLIERI presenti

- F.to PAOLO PADRINI _____
- F.to GIORNI DANIELA _____
- F.to GABRIELE MACHETTI _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE


PAOLO FRANCHI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 3), del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr. Paolo Franchi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 27 Dicembre 2024 al 11 Gennaio 2025 - N° Rep. 515

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n. _____

Sinalunga, 27 Dicembre 2024



Il Responsabile

